

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La/Il sottoscritta/o _____
nata/o a _____ il _____
residente a _____ Prov. _____ C.A.P. _____
in via _____ n. _____
email _____

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e che ciò può comportare la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, così come previsto dagli artt. 75 e 76D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

di/
che _____

Trattamento dati personali sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (General Data Protection Regulation, GDPR) ai fini del procedimento per il quale sono stati richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Luogo e Data

Firma

Dichiarazione Sostitutiva di certificazione

Quando un privato cittadino ha un rapporto con una pubblica amministrazione, è previsto che possa avvalersi di una dichiarazione sostitutiva di certificazione. Di cosa si tratta? Quando si può utilizzare?

L'**autocertificazione** può sostituire i normali certificati e documenti concernenti stati o qualità personali ed è stata introdotta dal D.P.R. 445/2000. Questo significa che gli uffici pubblici sono obbligati ad accettare tale dichiarazione e non possono chiedere quindi in alternativa certificati o atti. In questo articolo approfondiremo che cos'è la **dichiarazione sostitutiva di certificazione**, ma soprattutto quando si può utilizzare.

Dichiarazione sostitutiva: che cos'è

L'**autocertificazione** è un documento prodotto in sostituzione dei normali certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni e concerne fatti attestati in banche dati in possesso delle P.A. Il documento deve essere sottoscritto dall'interessato e riguarda in particolare stati, per esempio lo stato di famiglia, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici. Il contenuto della dichiarazione sostitutiva deve poter essere accertato dai funzionari pubblici.

È prevista dal DPR 445/2000 e si può presentare via posta, fax, email con firma digitale o pec, non è necessario che la firma sia autenticata. La sua **validità** è analoga agli atti che va a sostituire, quindi è illimitata per i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni, mentre è di 6 mesi per tutti le altre tipologie di certificato.

Quando si può fare la dichiarazione sostitutiva

Questo documento può essere utilizzato per dichiarare stati, qualità personali e fatti, in particolare:

- **autocertificazione del certificato di nascita**, con luogo e data;
- **autocertificazione di residenza**;
- cittadinanza;
- **autocertificazione di nascita** di un figlio;
- godimento dei diritti civili e politici;
- stato di celibe, nubile, coniugato o vedovo;
- stato di famiglia;
- **autocertificazione matrimonio**;
- esistenza in vita;
- decesso del coniuge;
- iscrizione in albi, registri o elenchi pubblici, quindi appartenenza ad albi professionali;
- titoli di studio conseguiti o esami sostenuti;
- **qualifica professionale**, titolo di specializzazione, abilitazione, formazione, aggiornamento e di qualifica tecnica;
- situazione economica, stato del reddito per la concessione di benefici previsti da leggi;
- assolvimento di obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- codice fiscale, partita IVA e altri dati presenti nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- stato di disoccupazione;
- categoria di pensione;
- qualità di studente;
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche;
- qualità di tutore, curatore o simili;
- iscrizione presso associazioni di qualsiasi tipo;
- adempimento degli obblighi militari;

- autocertificazione per non aver riportato **condanne penali** e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001;
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

È probabile che al momento della consegna della dichiarazione sostitutiva di certificazione venga richiesta l'esibizione del **documento d'identità** per verificare la correttezza dei dati anagrafici. Non possono invece essere dichiarati i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi e brevetti.

Chi può presentare l'autocertificazione

Possono presentare l'**autocertificazione** tutti i cittadini italiani e dell'Unione Europea, le persone giuridiche, le società di persone, le P.A., le associazioni e i comitati che hanno sede legale in Italia o all'interno dell'Unione Europea.

Possono presentarla anche i cittadini stranieri con regolare permesso di soggiorno in Italia, ci sono però alcune eccezioni relative ai cittadini italiani:

- per quanto riguarda i **minori**, deve certificare chi esercita la patria potestà o il tutore legale,
- il tutore deve certificare anche per conto di persone interdette;
- gli **inabilitati** e minori emancipati possono presentare l'autocertificazione, ma con l'assistenza del curatore;
- chi sa non sa o non può firmare deve autocertificare davanti a un pubblico ufficiale;
- chi si trova in condizioni di temporaneo inadempimento a causa di motivi di salute può presentare l'autocertificazione tramite il coniuge o i figli, davanti al pubblico ufficiale.

La **dichiarazione sostitutiva di certificazione** quindi è un documento che agevola i privati cittadini nel presentare stati, qualità personali e fatti, al posto dei regolari certificati, i quali richiederebbero tempistiche di emissione decisamente più lunghe.